

Rif PFE MAPP-066293/EF03258

CONVENZIONE PER IL FINANZIAMENTO D. 17.12.2004

TRA

Pfizer S.r.l., con sede legale in Latina, via Isonzo n. 71, CAP 04100, codice fiscale, Partita Iva e Iscrizione al Registro Imprese di Latina n. 02774840595, nella persona del suo Legale Rappresentante Dott.ssa Francesca Cozzolino, munita degli occorrenti poteri

(d'ora innanzi "**Pfizer**");

E

Il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, con sede legale in via Consolare Valeria n. 1, Azienda Ospedaliera Universitaria "G. Martino" C.F. 80004070837, nella persona del Prof. Giovanni Raimondo, in qualità di Direttore del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

(d'ora innanzi "**Ente**")

(di seguito disgiuntamente la "**Parte**" e congiuntamente le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- L'Ente ha pubblicato, con prot. n. 2029 del 12/01/2022, un Avviso pubblico per enti/aziende finanziatori non condizionati del progetto dal titolo: "*Diagnosi e follow-up strumentale del paziente con malattia infiammatoria dell'intestino*", da svolgersi presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Messina (Struttura assistenziale coinvolta: UOC di Gastroenterologia e Malattie Intestinali Croniche dell'AOU "G. Martino" di Messina), sotto la responsabilità scientifica del Prof. Walter Fries (di seguito, "**Progetto**");
- Pfizer, con lettera di intenti trasmessa via PEC ed assunta dall'Ente con prot. n. 14765 del 04/02/2022, ha esplicitato il proprio intento a finanziare l'istituzione di una borsa di studio, di 12 mesi, per un laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Radiologia per un importo complessivo di Euro 20.000,00 (ventimila/00) (di seguito, "**Borsa di Studio**") da corrispondere in un unico versamento;
- L'Ente ha accettato il finanziamento della Borsa di Studio, come da estratto del verbale del Consiglio di Dipartimento, seduta del 25 febbraio 2022;
- L'Ente ha valutato preventivamente il possibile conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'erogazione liberale oggetto di questo accordo;
- L'erogazione del contributo è subordinata alla stipula di apposita convenzione tra le Parti ed è regolato dai termini dettagliati nella convenzione stessa, come previsto dal Codice Deontologico Farmaindustria, nonché all'acquisizione tempestiva di copia del bando di selezione per l'attribuzione della borsa di studio al momento della sua emissione;
- Pfizer e l'Ente intendono, pertanto, disciplinare i reciproci rapporti relativi al finanziamento della Borsa di Studio secondo i termini e le condizioni di seguito specificate.

Tutto ciò premesso e ritenuto come parte integrante e sostanziale delle pattuizioni intercorrenti tra l'Ente e Pfizer, si conviene quanto segue

Art. 1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente contratto (di seguito "**Convenzione**").

Art. 2 – Finalità

2.1 La presente Convenzione è finalizzata, nel rispetto delle procedure amministrative dell'Ente, all'erogazione del contributo pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) (di seguito, "**Contributo**") da parte di Pfizer a favore dell'Ente, per il finanziamento della Borsa di Studio, che sarà assegnata, mediante bando di concorso pubblico, ad un laureato in Medicina e Chirurgia, specialista in Radiologia. La Borsa di Studio si svolgerà presso il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università di Messina (Struttura assistenziale

coinvolta: UOC di Gastroenterologia e Malattie Intestinali Croniche dell'AOU "G. Martino" di Messina"), sotto la responsabilità scientifica del Prof. Walter Fries (il "Responsabile Scientifico").

Art. 3 – Obblighi delle Parti

3.1 Il Contributo elargito da Pfizer non costituirà per l'Ente, né sulla base della conoscenza attuale per coloro che agiscono in suo nome e/o per suo conto, ivi inclusi suoi eventuali affiliati, alcun obbligo ad effettuare azioni che si possano tradurre per Pfizer in un improprio vantaggio commerciale.

3.2 Pfizer avrà il diritto di revocare o sospendere il Contributo in caso di improprio utilizzo dello stesso da parte dell'Ente, in disaccordo con quanto precedentemente pattuito.

3.3 Le Parti convengono specificatamente che l'erogazione del Contributo non potrà in alcun modo, in via implicita o esplicita, far sorgere in capo all'Ente l'obbligo di acquistare, affittare, raccomandare, prescrivere, usare, fornire o acquistare per altri soggetti, i servizi e i prodotti della e/o di Pfizer alla stessa collegate, né tantomeno ricompensare pregressi acquisti, utilizzi, ordini o raccomandazioni.

3.4 Il Responsabile Scientifico attua il Progetto in modo indipendente dalla Pfizer e quindi in piena autonomia scientifica, tecnica e procedurale.

3.5 L'Ente ed il Responsabile Scientifico dichiarano che non sussistono impedimenti, derivanti dallo stato giuridico delle persone eventualmente coinvolte nell'esecuzione del Progetto, alla stipula ed alla esecuzione della presente Convenzione.

Art. 4 – Obblighi dell Ente

4.1 L'Ente si impegna ad emanare un apposito bando di selezione per l'assegnazione della Borsa di Studio che verrà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, entro tre mesi dall'erogazione del contributo, nel rispetto di tutte le normative - anche locali - applicabili in materia, nonché delle proprie disposizioni a procedure interne, rimanendo espressamente inteso che l'Ente terrà integralmente manlevata ed indenne Pfizer da qualunque pretesa dovesse derivare dal mancato rispetto delle normative e disposizioni applicabili da parte dell'Ente.

4.2 Sono di esclusiva competenza dell'Ente i procedimenti volti ad individuare o selezionare il borsista, rimanendo inteso che l'unica obbligazione facente carico a Pfizer è quella di pagare il Contributo indicato nel successivo Art. 6.

4.3 L'Ente dà atto che il Contributo erogato da Pfizer non prevede alcuna contropartita o impegno da parte sua nei confronti di Pfizer.

4.4 L'Ente dovrà fornire a Pfizer una comunicazione sull'utilizzo del Contributo e/o documentazione adeguata comprovante l'utilizzo del suddetto in conformità ai termini e alle condizioni previsti dalla presente Convenzione.

4.5 L'Ente dichiara e garantisce che il Contributo sarà utilizzato in conformità alle leggi e regolamenti nazionali, incluse le leggi e regolamenti sulla protezione dei dati personali.

Art. 5 – Durata

5.1 La presente Convenzione decorrerà dalla data di sottoscrizione fino alla scadenza della Borsa di Studio.

5.2 La presente Convenzione non implica in nessun modo la disponibilità di Pfizer al rinnovo per l'Ente della Borsa di Studio la cui durata è limitata a 12 mesi.

5.3 Il finanziamento della Borsa di Studio non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con l'Ente né con Pfizer. Pfizer resterà estranea ad ogni tipo di rapporto giuridico ed economico fra l'Ente ed il borsista.

Art. 6 – Contributo economico, modalità di erogazione del Contributo e Codice Deontologico di Farminindustria

6.1 Pfizer si impegna a versare in favore dell'Ente, a sostegno della conduzione della Borsa di Studio, la somma pari a Euro 20.00,00 (ventimila/00) mediante un unico versamento.

6.2 L'erogazione sarà versata, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, dalla Pfizer sul c/c

intestato all'Ente presso UNICREDIT IBAN:IT16W0200816511000300029177.

6.3 Resta inteso che l'importo del Contributo è da intendersi definitivo e onnicomprensivo e che Pfizer non potrà essere considerata responsabile per il pagamento di alcuna somma ulteriore a titolo di compensazione ai sensi della presente Convenzione.

6.4 Il Contributo che sarà versato da Pfizer è finalizzato esclusivamente alla realizzazione e al conferimento della Borsa di Studio.

6.5 Pertanto, nell'ipotesi in cui la Borsa di Studio non fosse realizzata, bandita (entro il termine previsto dalla presente Convenzione) e/o assegnata, Pfizer non sarà tenuta ad erogare alcun importo e laddove l'importo fosse stato già versato, anche solo parzialmente, l'Ente si impegna a restituirlo entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento che determina la predetta restituzione.

6.6 Si applicano i medesimi termini e condizioni nell'ipotesi in cui lo svolgimento della Borsa di Studio dovesse cessare prima della sua naturale scadenza.

6.7 L'Ente prende altresì atto e accetta che, nell'esecuzione della propria attività d'impresa, la Pfizer aderisce volontariamente al Codice della Federazione Europea delle Associazioni e delle Industrie Farmaceutiche (EFPIA) e al Codice di Farindustria, in particolare, la Pfizer si impegna all'osservanza delle previsioni ivi previste, incluse quelle in materia di tracciabilità dei trasferimenti di valore. Alla luce di quanto sopra, l'Ente prende atto ed accetta che la Pfizer, ai sensi delle disposizioni del Codice EFPIA e di Farindustria sopra menzionati per quanto applicabili alla fattispecie concreta, proceda con la pubblicazione sul proprio sito aziendale delle informazioni / dati di riferimento inerenti al contributo erogato per gli effetti della presente Convenzione.

Art. 7 – Modello Organizzativo

7.1 L'Ente dichiara di conoscere il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Pfizer ai sensi del D. lgs 8 giugno 2001 n. 231 e del Codice Etico Aziendale, che ne fa parte (di seguito cumulativamente indicati anche come "**Modello**"), nonché del Codice "Etica & Business" (tutti i documenti disponibili sul sito Internet aziendale, all'indirizzo <http://www.pfizer.it>) e di impegnarsi nell'esecuzione della Convenzione a rispettare e a far rispettare le relative prescrizioni per quanto ad esso applicabili.

7.2 Le Parti convengono che il mancato rispetto delle obbligazioni, costituirà inadempimento contrattuale, sanzionato ai sensi del Modello e, precisamente, del Sistema Disciplinare, che prevede, tra l'altro, le sanzioni contrattuali che conseguono a tale inadempimento e che vanno dalla diffida al puntuale rispetto del Modello alla risoluzione immediata della presente Convenzione.

Art. 8 – Anticorruzione

8.1 Il Contributo elargito da Pfizer non costituirà per l'Ente né, sulla base della sua conoscenza attuale, per coloro che agiscono in suo nome e/o per suo conto, ivi inclusi suoi eventuali affiliati, nessun tipo di obbligo ad effettuare azioni che si possano tradurre per Pfizer in un improprio vantaggio commerciale.

8.2 L'Ente e coloro che agiscono in suo nome e/o per suo conto, ivi inclusi suoi eventuali affiliati, non utilizzeranno il Contributo elargito da Pfizer o parte dello stesso per offrire o pagare somme di denaro o altre utilità, nel tentativo di influenzare funzionari pubblici o qualsiasi altro individuo per far raggiungere a Pfizer un ritorno commerciale in modo improprio

8.3 Pfizer potrà in qualsiasi momento, divulgare l'informazione di avvenuta erogazione del Contributo nonché il valore dello stesso, ed in particolare renderà pubblico il Contributo con le modalità previste dalla sezione 5 del Codice Deontologico di Farindustria.

8.4 Pfizer avrà il diritto di revocare il Contributo ove Pfizer venga a conoscenza che il supporto o parte dello stesso, sia utilizzato in modo improprio da parte dell'Ente da qualsiasi individuo ad essa affiliato, per cercare di influenzare un funzionario pubblico o altri al fine di ottenere un vantaggio commerciale.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

9.1 Pfizer e l'Ente, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si obbligano, ciascuno per quanto di propria competenza, a trattare tutti i dati personali raccolti nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione

nel pieno rispetto delle prescrizioni di cui alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali, incluso il Regolamento Europeo sulla tutela dei dati personali n. 679/2016, restando ognuna responsabile della corretta gestione degli stessi.

9.2 Le Parti danno atto di essere state reciprocamente informate in merito al trattamento dei propri dati personali, effettuato nell'ambito dell'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 10 - Disposizioni generali

10.1 La presente Convenzione contiene l'intera intesa tra le Parti, quale risultato delle trattative tra le stesse intercorse in merito all'oggetto dallo stesso considerate e superano e sostituiscono ogni precedente accordo, verbale o scritto, tra le Parti sul medesimo oggetto.

10.2 La presente Convenzione potrà essere modificata solo mediante apposito atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

10.3 La presente Convenzione è regolata a tutti gli effetti ai sensi della legge italiana. Qualsiasi controversia tra le Parti relativa o comunque connessa alla presente Convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Messina.

10.4 Con le firme riportate in calce, le Parti convengono e si impegnano ai sensi di quanto previsto dai termini) dalle condizioni di cui al presente accordo.

Art. 11 - Norme finali

11.1 La presente Convenzione potrà essere sottoscritta con firma digitale ed è soggetta alla registrazione in caso di uso. Eventuali spese di registrazione inerenti alla presente Convenzione sono a cura e spese della Parte richiedente. La presente Convenzione è soggetta altresì al pagamento dell'imposta di bollo che verrà assolta in modalità virtuale dal Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell'Università degli Studi di Messina, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 67760 del 2010.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 22 Sep 2022 11:25:059-0400

Per la Società Pfizer s.r.l.
Il Rappresentante Legale
Dott.ssa Francesca Cozzolino

Francesca Cozzolino

637024e0-5172-4e25-a668-70e1297b7b24

Messina, 12 Oct 2022 05:23:031-0400

Per il Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale

Il Direttore

Prof. Giovanni Raimondo

Giovanni Raimondo

336f2c6d-9020-40d2-af88-321b7aa95ab6